Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Pejovič/EUIPO — ETA živilska industrija (TALIS) (Causa T-283/21) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo TALIS – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]]

(2022/C 340/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edvin Pejovič (Pobegi, Slovenia) (rappresentante: U. Pogačnik, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Slovenia) (rappresentante: J. Sibinčič, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede che la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 888/2020-4), sia annullata e riformata.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'§ Unione europea per la proprietà (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento del 23 marzo 2021 (procedimento R 888/2020-4) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Edvin Pejovič ai fini del presente procedimento nonché ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 4) L'ETA živilska industrija d.o.o. sopporterà le proprie spese.

(1) GU C 278 del 12.7.2021.

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Pejovič/EUIPO — ETA živilska industrija (RENČKI HRAM)

(Causa T-284/21) (1)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo RENČKI HRAM – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]]

(2022/C 340/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edvin Pejovič (Pobegi, Slovenia) (rappresentante: U. Pogačnik, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Slovenia) (rappresentante: J. Sibinčič, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede che la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 1050/2020-4), sia annullata e riformata.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'§ Unione europea per la proprietà (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento del 23 marzo 2021 (procedimento R 1050/2020-4), è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Edvin Pejovič ai fini del presente procedimento nonché ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 4) L'ETA živilska industrija d.o.o. sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 278 del 12.7.2021

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022 — Pejovič / EUIPO — ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM)

(Causa T-286/21) (1)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo RENŠKI HRAM – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2022/C 340/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edvin Pejovič (Pobegi, Slovenia) (rappresentante: U. Pogačnik, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Slovenia) (rappresentante: J. Sibinčič, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento e la riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 679/2020-4).

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 679/2020-4) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Edvin Pejovič ai fini del presente procedimento e ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 4) L'ETA živilska industrija d.o.o. sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 278 del 12.7.2021.